



Giugno 2022

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SUI PARCHI GIOCHI E SUI SENTIERI COMUNALI**

**Il Municipio di Aranno,**

richiamati gli art. 107 e 192 LOC,

**ordina:**

**Art. 1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi comunali e dei sentieri al fine di garantire e promuovere lo svolgimento delle attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, di riposo e di osservazione della natura.

**Art. 2 Infrastrutture**

1. Sono oggetti della presente ordinanza, in particolare
  - i parchi giochi comunali,
  - i sentieri presenti sul territorio.
2. Sono inoltre comprese, in modo generale, tutte le aree verdi o boschive di proprietà del Comune.

**Art. 3 Responsabilità**

1. I parchi sono di regola a disposizione di tutta la popolazione, per l'uso conforme alla loro destinazione, nel rispetto della legge e di diritti degli altri utenti.
2. Il Municipio può concedere l'uso temporaneo di una singola area alle scuole o alle società con sede nel Comune.
3. In altri casi speciali il Municipio si riserva di concedere singole autorizzazioni.
4. Ognuno è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persona od animali a lui affidati.
5. Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per negligenza o uso inadeguato delle infrastrutture.

**Art. 4 Limitazioni**

1. A tutti gli utenti è fatto obbligo di
  - tenere un contegno corretto,
  - evitare gli schiamazzi,
  - rispettare le proprietà private o altre proprietà pubbliche,
  - pulire il sedime utilizzato.
2. È vietato accendere fuochi, campeggiare, o pernottare. È inoltre proibito introdurre qualsiasi tipo di mobilio e/o attrezzi da giardino (tavoli, panchine, sedie, ombrelloni, griglie, ecc.). Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Municipio, su specifica richiesta.

#### **Art. 5 Orari**

1. Le aree sono aperte al pubblico senza limitazioni di orari.
2. A contare dalle ore 23.00 deve essere rispettata la quiete pubblica, moderando ogni e qualsiasi rumore percettibile nelle vicinanze (conformemente all'OM sui rumori molesti).
3. I giochi e le attrezzature all'interno dei Parchi giochi possono essere utilizzati dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
4. Deroghe agli orari sono possibili in occasione di:
  - manifestazioni autorizzate dal Municipio,
  - motivi di sicurezza ed ordine pubblico,
  - esecuzione di lavori di manutenzione straordinari.

#### **Art. 6 Accesso alla circolazione**

1. È vietato l'accesso ad ogni veicolo (automobili, motocicli, ciclomotori).
2. La polizia o la cancelleria comunale possono rilasciare autorizzazioni in casi particolari.
3. L'accesso è consentito unicamente ai mezzi di primo intervento ed ai servizi di manutenzione.

#### **Art. 7 Presenza di cani e altri animali**

1. È vietato l'accesso di qualsiasi animale all'interno dei parchi giochi.
2. È però concesso l'attraversamento ai cani, ma unicamente se tenuti al guinzaglio.

#### **Art. 8 Vigilanza e sanzioni**

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla polizia.
2. Compiti di vigilanza possono essere affidati dal Municipio a società private ufficialmente riconosciute.
3. In entrambi i casi, l'intimazione delle contravvenzioni avviene a cura del Municipio.
4. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a franchi 1'000.00.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione all'albo comunale, riservato l'art. 208 LOC (ricorsi).

Il sindaco:  
  
Stefano Magini

Per il Municipio



La segretaria f.f.:



Tatiana Morelli

Approvata con RM 326/2022 del 23.06.2022

Pubblicazione agli albi comunali dal 27.06.2022 al 29.08.2022 (art. 16 LPamm – ferie giudiziarie).